

... della delibera 122 del D.Lgs. 29 maggio 1998, n. 58 (il "TUF") e dell'articolo 131, comma 3, lett. b), del Regolamento approvato con delibera CONSOB del 14 maggio 1999 n. 11971, come successivamente modificato (il "Regolamento Emittenti"), con riferimento al patto parasociale stipulato in data 28 aprile 2007 tra Telefonica S.p.A. ("TE"), Assicurazioni Generali S.p.A. ("AG"), Sintonia S.A. ("SI"), Intesa Sanpaolo S.p.A. ("IS") e Mediobanca S.p.A. ("MB") e viene, a seguito dell'uscita di SI dalla compagine azionaria di Telco S.p.A. ("Telco") tra TE, IS, MB e AG - anche in nome e per conto delle società da questa controllate Alleanza Toro S.p.A. (già Alleanza Assicurazioni S.p.A.), "Alleanza", INA Assitalia S.p.A. ("INA"), Generali Lebensversicherung A.G. (già Volksfürsorge Deutsche Lebensversicherung AG), "Generali Lebensversicherung", Generali Vie S.A. ("Generali Vie"), (contingentemente, le "Parti"), in relazione a Telco e, in via indiretta, alla partecipazione detenuta da Telco in Telecom Italia S.p.A. ("TI"), società quotate presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., si comunica che le Parti, in vista del rifinanziamento del debito finanziario di Telco in scadenza, hanno convenuto di risolvere consensualmente e anticipatamente il predetto patto parasociale a far data dal 29 febbraio 2012 e di stipulare un nuovo patto parasociale (il "Patto Parasociale"), agli stessi termini e condizioni di quello già esistente, avente durata sino al 28 febbraio 2015. Si riporta di seguito l'estratto del Patto Parasociale.

\*\*\*

In via preliminare si ricorda che:

A. In data 28 aprile 2007 le Parti hanno stipulato un patto parasociale successivamente modificato ed integrato con un primo atto di modifica in data 25 ottobre 2007 (il "Primo Accordo Modificativo") e con un secondo atto di modifica in data 19 novembre 2007 (il "Secondo Accordo Modificativo") - con il quale hanno stabilito i principi relativi *inter alia* (i) all' *corporate governance* di Telco, (ii) alla preparazione e presentazione di una lista all'assemblea di TI avente all'ordine del giorno la nomina degli amministratori di TI (iii) al trasferimento delle azioni di Telco e, indirettamente, delle azioni di TI possedute da Telco e (iv) all'autonomia e indipendente gestione dei gruppi TI e, ivi incluse limitazioni alla partecipazione di TE o di propri rappresentanti ad ogni processo decisionale relativo a politiche, gestione e operazioni delle società, direttamente o indirettamente, controllate da TI in Stati in cui si applichino dette restrizioni. Con la sottoscrizione dell'Accordo Modificativo le Parti hanno altresì preso atto del contenuto del comunicato pubblicato in data 23 ottobre 2007 dall'autorità brasiliana regolatrice delle telecomunicazioni ("ANATEL") con cui l'ANATEL ha informato dell'approvazione dell'operazione di acquisizione del controllo di Olimpia S.p.A. (all'epoca titolare di una partecipazione di TI e successivamente fusa in Telco) (il "Contratto di Acquisizione"), con la richiesta di compiere determinate azioni volte ad assicurare che l'attività brasiliana del Gruppo Telefonica e del Gruppo Telecom Italia rimangano separate (il "Approvazione ANATEL").

B. In data 28 ottobre 2009, SI ha richiesto la scissione non proporzionale di Telco, conformemente a quanto previsto all'articolo 11(b) del patto parasociale. In pari data le Parti hanno stipulato un accordo modificativo e di rinnovo del patto parasociale (il "Terzo Accordo Modificativo e di Rinnovo") con cui hanno concordato (i) di apportare, con efficacia dal 28 aprile 2010, alcune modifiche (sia soggettive sia oggettive) al patto parasociale e (ii) di rinnovare il patto parasociale, come modificato, per ulteriori tre anni e quindi con efficacia dal 28 aprile 2010 sino al 27 aprile 2013.

C. Le Parti hanno sottoscritto ulteriori accordi modificativi del patto parasociale rispettivamente in data 11 gennaio 2010 (il "Quarto Accordo Modificativo") e 10 dicembre 2010 (il "Quinto Accordo Integrativo").

\*\*\*

## PATTO PARASOCIALE

### 1. Finalità del Patto Parasociale

Il Patto Parasociale ha la finalità di disciplinare, *inter alia*, (i) la *corporate governance* di Telco; (ii) la presentazione da parte di Telco di una lista ai fini della nomina dei consiglieri di TI; e (iii) il regime di circolazione delle Azioni Telco e delle Azioni TI.

### 2. Strumenti finanziari oggetto del Patto Parasociale e percentuale rispetto al capitale sociale di Telco

Le Parti aderiscono al Patto Parasociale conferendo tutte le partecipazioni dalle stesse possedute in Telco. Le percentuali di partecipazione possedute dalle Parti in Telco sono indicate nella tabella che segue:

Azionista	N. Azioni	% su cap.
Gruppo Assicurazioni Generali (Azioni A)	543.364.315	30,58%
Intesa Sanpaolo (Azioni A)	206.464.495	11,62%
Mediobanca (Azioni A)	206.464.495	11,62%
Telefonica (Azioni B)	820.569.068	46,18%
<b>Totale</b>	<b>1.776.862.373</b>	<b>100,0%</b>

Le Azioni Telco sono divise tra n. 956.293.305 azioni di categoria "A" (Azioni A) che rappresentano il 53,82% del capitale sociale e n. 820.569.068 azioni di categoria B che rappresentano il 46,18% del capitale sociale ("Azioni B", unitamente alle Azioni A, le "Azioni Telco"), che conferiscono ai loro possessori uguali diritti patrimoniali ed amministrativi fatta eccezione per le disposizioni dello statuto sociale di Telco ("Statuto Telco"). Tutti gli aumenti di capitale di Telco dovranno essere deliberati senza esclusione del diritto di opzione, e le relative azioni dovranno essere suddivise tra Azioni A e Azioni B rispettando le proporzioni tra le Azioni A e le Azioni B esistenti alla data del relativo aumento di capitale. TE potrà sottoscrivere ed acquistare (in caso di esercizio del diritto di prelazione secondo quanto previsto dallo Statuto Telco) solo Azioni B ovvero Azioni A (acquisite mediante esercizio del diritto di prelazione) previa conversione in Azioni B secondo quanto di seguito descritto. Le altre Parti, ivi compresi gli Investitori Italiani Qualificati (come di seguito definiti) saranno esclusive titolari di Azioni A fatta eccezione per le Azioni B acquistate mediante l'esercizio del diritto di prelazione da convertire in Azioni A secondo quanto di seguito descritto.

Non esiste alcun soggetto che in virtù del Patto Parasociale eserciti il controllo, ai sensi della normativa applicabile, sulle società oggetto dei predetti accordi.

Il Patto detiene n. 3.003.586.907 azioni ordinarie TI ("Azioni TI") rappresentative di circa il 22,4% del relativo capitale sociale ordinario. Le Azioni TI sono gravate da pegno a favore delle banche finanziatrici senza cessione alle medesime del relativo diritto di voto.

### 3. Corporate Governance di Telco

Il Patto Parasociale prevede che i principi relativi alla corporate governance di Telco, di seguito sintetizzati, siano riflessi nella massima misura possibile nello Statuto Telco.

#### 3.1. Consiglio di Amministrazione - nomina e composizione

Il consiglio di amministrazione di Telco sarà composto da 10 amministratori nominati dalle Parti mediante voto di lista secondo il principio di proporzionalità di seguito descritto.

Le Parti titolari di Azioni A ("Azionisti A") avranno diritto di nominare, fintantoché deterranno la maggioranza assoluta del capitale sociale di Telco (50% più 1 azione), sei amministratori, incluso il Presidente. A tal fine la lista verrà predisposta, sulla base del principio di proporzionalità con decisione unanime degli Azionisti A fermo restando che, in mancanza di decisione unanime, secondo quanto previsto dallo Statuto Telco, tale principio di proporzionalità troverà la seguente applicazione: due amministratori verranno designati da AG, un amministratore ciascuno verrà designato da IS e MB, i restanti due amministratori, tra cui il Presidente, verranno designati unanimemente.

Le Parti titolari di Azioni B, avrà diritto di nominare (x) quattro amministratori, incluso il Vice-Presidente, fintantoché deterrà una percentuale pari ad almeno il 30% del capitale sociale di Telco, oppure (y) due amministratori fintantoché deterrà una percentuale pari ad almeno il 20% del capitale sociale di Telco.

Il Patto Parasociale prevede inoltre che, qualora (x) gli Azionisti A vengano a possedere meno della maggioranza assoluta del capitale, e/o (y) TE, quale titolare di Azioni B, venga a possedere più della maggioranza assoluta del capitale, il principio di proporzionalità di cui ai paragrafi che precedono verrà applicato in modo da assicurare in ogni caso l'elezione della maggioranza degli amministratori da parte dei soci appartenenti alla categoria di azioni che rappresenta la maggioranza assoluta del intero capitale sociale di Telco e l'elezione di sette amministratori tra i soci appartenenti alla categoria di azioni che rappresenta più del 70% dell'intero capitale sociale di Telco. E inoltre inteso che nel caso in cui una categoria di azionisti si diluisca al di sotto delle sopra menzionate percentuali, tali azionisti dovranno procurare le dimissioni dell/degli amministratori/interessati in eccedenza.

Qualora un amministratore di Telco, che sia stato designato da una delle Parti, si dimetta ovvero cessi per qualsiasi ragione dalla propria carica, la Parte interessata avrà il diritto di designare il nuovo amministratore al fine di preservare la composizione del consiglio di amministrazione richiamata nella presente clausola e la Parte eserciteranno i propri diritti in modo da procurare la nomina della persona indicata dalla parte interessata.

#### 3.2. Delibere Telco a maggioranza qualificata

##### Delibere Consiglio di Amministrazione Telco

Il Patto Parasociale prevede che le seguenti materie (le "Materie Riservate"), il consiglio di amministrazione di Telco deliberi con il voto di almeno sei amministratori, fermo restando che, qualora tre o più amministratori si astengano dal voto sulle Materie Riservate o siano assenti nella relativa riunione il quorum si ridurrà al voto della maggioranza degli amministratori in carica (i.e. il voto di sei amministratori). Si segnala peraltro che, qualora tre o più degli amministratori nominati da TE siano assenti da tale riunione o si astengano dal deliberare, il Patto Parasociale prevede che la discussione e deliberazione circa tali Materie Riservate debba essere sospesa e che, in caso di ripresa della discussione, la deliberazione dovrà deliberare con la maggioranza speciale sopra richiamate, fermo restando che qualora o più amministratori siano assenti o astenuti in tale riunione successiva, il quorum si ridurrà al voto della maggioranza degli amministratori in carica (i.e. il voto di sei amministratori).

Le Materie Riservate comprendono:

- l'acquisizione, la cessione di - e la creazione di gravami (direttamente o indirettamente in ogni forma o modalità) riguardanti le - Azioni TI o altri diritti inerenti le stesse ivi compresi, a titolo esemplificativo, i diritti di voto (fatta eccezione per la cessione a favore di Telco di Azioni TI ai fini di aderire ad un'offerta pubblica d'acquisto, rimanendo inteso e convenuto che questa decisione sarà adottata dal consiglio di amministrazione con una maggioranza semplice, in ogni caso previa autorizzazione da parte dell'assemblea e fermo il Diritto di Riscatto di cui all'articolo 28 dello Statuto Telco, descritto nel successivo paragrafo 9); (b) effettuazione di investimenti diversi da quelli in TI; (c) decisioni relative all'indebitamento e alla struttura finanziaria per importi superiori ad Euro 75 milioni; (d) determinazioni del voto da esprimere nell'assemblea straordinaria di TI convocata ai sensi dell'Articolo 2365 del Codice Civile per approvare deliberazioni su operazioni di natura straordinaria (incluse a titolo esemplificativo in ogni caso le operazioni aventi un impatto sul capitale sociale di TI, quali gli aumenti o le riduzioni, fusioni, scissioni, fatta eccezione tuttavia per le deliberazioni di cui agli art. 2446-2447 del codice civile italiano o per le altre deliberazioni richieste per conformarsi con la normativa imperativa applicabile); (e) l'approvazione e la modifica del budget di Telco.

##### Delibere Assemblea Telco

Il Patto Parasociale prevede che l'assemblea di Telco deliberi con le seguenti maggioranze qualificate:

- L'assemblea convocata per discutere le seguenti materie, dovrà deliberare ai sensi dell'art. 12.4 dello Statuto Telco, con il voto degli azionisti che rappresentino almeno il 75% dell'intero capitale sociale di Telco:
  - aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'Articolo 2441, 4° e 5° comma del Codice Civile Italiano,
  - fusioni e scissioni che determinino una diluizione degli azionisti, e
  - modifiche alle previsioni dello Statuto Telco riguardanti la nomina del consiglio di amministrazione e il quorum del consiglio di amministrazione e delle assemblee degli azionisti.
- L'assemblea convocata per discutere le seguenti materie, dovrà deliberare ai sensi degli art. 12.3 e 12.4 dello Statuto Telco, con il voto degli azionisti che rappresentino almeno il 65% dell'intero capitale sociale di Telco:
  - ogni altra materia di competenza dell'assemblea straordinaria di Telco, eccezion fatta per le fusioni e scissioni interattive, di cui al precedente punto (i) - ad un prezzo di partecipazione di almeno il 90% dell'intero capitale sociale, che saranno di competenza del consiglio di amministrazione di Telco ai sensi degli Articoli 2505 e 2505-bis del Codice Civile Italiano e saranno deliberate con le maggioranze speciali sopra descritte;
  - la politica dei dividendi di Telco;
- L'assemblea convocata per discutere l'autorizzazione necessaria, ai sensi dell'art. 12.3 dello Statuto Telco, per la prestazione di servizi per l'employment e la gestione, senza limiti territoriali, di servizi di natura pubblica ad uso pubblico ed in via libera, nel libero mercato, nonché di servizi di organizzazione aziendale o amministrativa nel settore editoriale, pubblicitario, informatico, telematico e multimediale a favore delle società partecipate da Telco, dovrà deliberare con il voto degli azionisti che rappresentino almeno il 95% dell'intero capitale sociale di Telco.

Con riferimento alle delibere di cui alle lettere A. e B. che precedono, il Patto Parasociale

# TELEFONICA S.A. - ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. - INTESA SANPAOLO S.p.A. - MEDIOBANCA S.p.A. - ALLEANZA TORO S.p.A. - INA ASSITALIA S.p.A. - GENERALI LEBENSVERSICHERUNG A.G. - GENERALI VIE S.A.

prevede che qualora uno o più azionisti che possiedono più del 30% dell'intero capitale sociale si astengano dal voto o siano assenti dalla relativa riunione assembleare il quorum si ridurrà al voto di almeno il 50% dell'intero capitale sociale più una azione.

### 3.3. Stalli

Il Patto Parasociale prevede che (fatto salvo quanto previsto per l'Opzione di Acquisto descritto nel successivo paragrafo 10) qualora il consiglio di amministrazione non sia in grado di deliberare sulle Materie Riservate indicate alle lettere (a) e (d) che precedono, o l'assemblea non sia in grado di adottare le delibere indicate alle lettere A. e B. che precedono (con l'eccezione della delibera sub B (ii)), con i quorum sopra indicati si procederà come di seguito descritto.

Le Parti ricercheranno un compromesso amichevole nei quindici giorni di calendario successivi alla riunione rilevante e, successivamente a tale data, sarà convocata una nuova riunione del consiglio di amministrazione o dell'assemblea di Telco (a seconda dei casi) che delibererà a maggioranza semplice (i.e. senza i quorum speciali sopra descritti).

Fermo quanto precede, qualora tali delibere vengano adottate con il voto contrario di una Parte o di un amministratore designato da una Parte ("Azionista Dissenziente") tale azionista potrà richiedere in forma scritta entro i successivi 30 giorni alle altre Parti ("Comunicazione di Scissione") che venga data esecuzione alla scissione non-proporzionale di Telco mediante attribuzione, in favore di ciascun beneficiario posseduto al 100% da ciascuno degli Azionisti Dissenzienti, di una quota del patrimonio di Telco corrispondente alla partecipazione posseduta da ciascuno degli Azionisti Dissenzienti in Telco (di seguito, la "Scissione").

In tal caso (x) le Parti dovranno far sì che la Scissione venga perfezionata entro un periodo di tempo ragionevolmente breve, ma in ogni caso non più tardi di 6 mesi successivi alla Comunicazione di Scissione o, se l'operazione è condizionata a qualche autorizzazione ai sensi di legge o di contratto, entro i 6 mesi successivi all'ottenimento di dette autorizzazioni, e (y) l'operazione di esecuzione delle deliberazioni relative alle Materie Riservate sarà solo dopo la data di efficacia della Scissione. Salvo nel caso in cui TE eserciti l'opzione di Acquisto di seguito descritta, immediatamente dopo il ricevimento della Comunicazione di Scissione, la parte di Azioni TI corrispondenti alla partecipazione posseduta dall'Azionista Dissenziente in Telco sarà depositata su conto vincolato presso una società fiduciaria o in altra forma idonea, in ogni caso in modo da garantire l'efficacia della Scissione e l'esercizio dei relativi diritti di voto su di essa nel rispetto delle istruzioni di voto impartite dall'Azionista Dissenziente. Qualora TE eserciti l'Opzione di Acquisto di seguito descritta, immediatamente dopo il ricevimento della comunicazione di Opzione di Acquisto, le Azioni TI oggetto dell'Opzione di Acquisto saranno depositate su conto vincolato presso una società fiduciaria o in altra forma idonea, in ogni caso in modo da garantire l'efficacia dell'Opzione di Acquisto e, subordinatamente al deposito su conto vincolato dell'intero prezzo dell'Opzione di Acquisto, l'esercizio dei diritti di voto sulle stesse nel rispetto delle istruzioni di TE.

A seguito dell'efficacia della Scissione, l'Azionista Dissenziente non sarà ulteriormente vincolato dal Patto Parasociale.

Il Patto Parasociale prevede inoltre che - fermo quanto previsto con riguardo alla riduzione dei quorum rilevanti in caso di assenza o astensione ed alla procedura di Scissione richiesta dall'Azionista Dissenziente nei casi sopra descritti - qualora nelle altre Materie Riservate non siano raggiunti i quorum, le relative proposte saranno ritenute rigettate e nessuna attività verrà intrapresa.

### 3.4. Nomina Collegio Sindacale Telco

Ai sensi del Patto Parasociale TE avrà diritto di nominare uno dei tre membri effettivi del Collegio Sindacale di Telco, che verrà nominato Presidente, e un membro supplente.

Gli altri azionisti titolari di Azioni A avranno il diritto di nominare due dei tre membri effettivi nel Collegio Sindacale di Telco, e un membro supplente.

### 4. Altre disposizioni del Patto relative a TI, TE e Telco

Le Parti del Patto Parasociale hanno dato atto e convenuto che il gruppo TI e il gruppo TE saranno gestiti in maniera autonoma ed indipendente, fatti salvi in ogni caso i diritti e le prerogative delle Parti in base al Patto Parasociale.

Le Parti, inoltre, hanno riconosciuto e dato atto che, fermo restando l'indipendenza e l'autonomia di ciascuna decisione manageriale di TI, l'investimento in Telco implica una visione ed una prospettiva strategica.

Pertanto, le Parti considereranno in modo favorevole qualsiasi iniziativa strategica che il management di TI e TE volessero congiuntamente portare avanti, nella loro autonomia ed indipendenza.

#### 4.1 Governance di TI

Ai sensi del Patto Parasociale e per l'intera durata del Patto Parasociale, il consiglio di amministrazione di Telco approverà la lista che dovrà essere sottoposta all'assemblea dei soci di TI per la nomina dei consiglieri di amministrazione di TI. Tale lista dovrà essere presentata secondo i criteri di seguito indicati: (i) TE - nella misura in cui possieda almeno il 30% del capitale sociale di Telco - avrà il diritto di designare due consiglieri di TI i quali saranno inclusi nella lista presentata da Telco con i candidati per la nomina del consiglio di amministrazione di TI e per quanto possibile, cooptati ai sensi del codice civile; e (ii) gli Azionisti A - nella misura in cui possiedono almeno il 5% più una azione del capitale sociale di Telco - avranno il diritto di designare gli altri membri della lista come segue nominando tre membri all'unanimità ed i restanti membri sulla base del principio di proporzionalità previsto per la nomina dei consiglieri di Telco sopra descritta.

I consiglieri designati da TE in Telco e TI riceveranno istruzioni da TE di non partecipare, né votare nelle adunanze del consiglio di amministrazione e (TE, per quanto applicabile) non parteciperà, né voterà a ciascuna assemblea degli azionisti di Telco) nelle quali vengano discusse e proposte deliberazioni riguardanti le politiche, la gestione e l'operatività di società, direttamente o indirettamente, controllate da TI che svolgano i propri servizi in paesi in cui siano in vigore limitazioni o restrizioni, legali o regolamentari, all'esercizio dei diritti di voto da parte di TE (quale indiretto e finale azionista di tali società).

Il Patto prevede inoltre che qualora qualsivoglia autorità, antitrust o regolamentare, competente imponga a TE ovvero a TI oneri od obblighi di disinvestimento definitivamente confermati dalle autorità competenti (i "Vincoli") risultanti dall'investimento di TE in Telco e, indirettamente, in TI, allora TE, nel caso in cui i Vincoli siano imposti su TE, o ciascuna delle Parti, nel caso in cui i Vincoli siano imposti a TI, avrà il diritto di richiedere una Scissione come sopra definita.

Le Parti convengono che, nel caso in cui l'operazione di cui al Contratto di Acquisizione sia soggetta a condizioni sospensive da parte di competenti autorità antitrust o regolamentari le quali richiedano che TE riduca le proprie prerogative e diritti in termini di governance in Telco e/o in TI, TE sarà obbligata ad adempiere a tali condizioni sospensive e le Parti concluderanno in buona fede le modifiche al presente Patto Parasociale che, nell'assicurare l'adempimento a tali condizioni sospensive, preservino nella massima misura possibile lo spirito generale che sottende al presente Patto Parasociale.

#### 4.2 Supporto finanziario in favore di Telco

Senza che ciò comporti alcuna garanzia verso Telco o il pool di banche finanziatrici (gli "Istituti Finanziatori"), le Parti hanno:

- confermato la propria disponibilità al supporto finanziario di Telco;
- concordato tra loro le modalità per procedere a tale supporto finanziario nelle ipotesi in cui ciò si rendesse necessario ai sensi del contratto di finanziamento; in particolare le Parti hanno concordato di fare quanto possibile per supportare Telco, ciascuna in misura proporzionale alle proprie partecipazioni in Telco e TI; e le Parti hanno altresì convenuto che, in caso di necessità, le Parti saranno disposte a fornire, mediante un finanziamento soci o altro adeguato strumento finanziario che sia concordato dalle Parti e, in ogni caso, (b) entro i termini previsti dal contratto di finanziamento per evitare l'escussione del pegno e la conseguente appropriazione o vendita delle azioni su cui è stato costituito il pegno, restando inteso che (c) ciascuna Parte potrà proporre che l'apporto finanziario possa essere eseguito mediante sottoscrizione di un prestito obbligazionario emesso da Telco, nei limiti in cui ciò sia possibile entro il termine di cui al precedente punto (b), eventualmente anche mediante ricorso ad un finanziamento ponte.

È altresì previsto che, nel caso in cui una o più Parti si rifiutino di mettere a disposizione le Telco le risorse finanziarie di rispettiva pertinenza (la "Parte Dissenziente"), le altre Parti avranno diritto - in misura proporzionale rispetto alle relative partecipazioni in Telco - di integrare la porzione non contribuita dalle Parti Dissenzienti. Nel caso in cui la Parte Dissenziente sia un Azionista di Classe A, tale diritto spetterà e sarà esercitabile unicamente dagli altri Azionisti di Classe A che non siano Parte Dissenziente;

- stabilito le procedure per esercitare il diritto di opzione, concordando altresì che detto diritto di opzione: (a) spetterà soltanto alle Parti che non siano Parte Dissenziente, e (b) sarà esercitabile in proporzione alle azioni possedute da ciascuna Parte in Telco alla data di esercizio del diritto di opzione, e il diritto di accrescimento sull'eventuale inoperto per gli Azionisti titolari della medesima categoria di azioni e, solo per il residuo, anche per gli azionisti titolari dell'altra categoria di azioni (fermo restando che gli Azionisti di Classe A avranno il diritto di nominare, per l'acquisto della quota oggetto di accrescimento, anche Investitori Italiani Qualificati, intendendosi per "Investitori Italiani Qualificati" le società o i soggetti, diversi da Operatori Telefonici, che siano primari e qualificati investitori italiani istituzionali o privati).

Le Parti e gli Istituti Finanziatori hanno stipulato un contratto di opzione convenendo i termini e le modalità a cui potrà essere esercitato il diritto di opzione nei confronti dei medesimi Istituti Finanziatori laddove gli stessi decidano di avviare la procedura di escussione del pegno. In particolare, hanno convenuto che:

- gli Istituti Finanziatori devono trasmettere alle Parti ogni comunicazione indirizzata a Telco avente ad oggetto l'avvio della procedura per l'escussione del pegno e che in tale comunicazione gli Istituti Finanziatori debbano altresì indicare (a) l'ammontare ancora pendente ai sensi del contratto di finanziamento oltre agli interessi maturati e da maturare nonché agli altri costi e spese, compresi i costi di escussione; (b) il prezzo al quale gli Istituti Finanziatori possono appropriarsi delle azioni gravate dal pegno e (c) il numero delle azioni gravate dal pegno di cui gli Istituti Finanziatori hanno il diritto di appropriarsi (le "Appropriation Shares");
- ciascuna Parte ha il diritto di esercitare il diritto di opzione - mediante invio di una comunicazione scritta (la "Comunicazione di Esercizio") entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento di una comunicazione relativa all'avvio della procedura di escussione del pegno - a meno che (a) il prezzo al quale si applica il diritto di opzione sia superiore al prezzo al quale si applica il diritto di acquisto di nuove azioni; (b) il prezzo al quale si applica il diritto di opzione sia superiore al prezzo al quale si applica il diritto di acquisto di nuove azioni; (c) il prezzo al quale si applica il diritto di opzione sia superiore al prezzo al quale si applica il diritto di acquisto di nuove azioni; (d) il prezzo al quale si applica il diritto di opzione sia superiore al prezzo al quale si applica il diritto di acquisto di nuove azioni; (e) il prezzo al quale si applica il diritto di opzione sia superiore al prezzo al quale si applica il diritto di acquisto di nuove azioni; (f) il prezzo al quale si applica il diritto di opzione sia superiore al prezzo al quale si applica il diritto di acquisto di nuove azioni; (g) il prezzo al quale si applica il diritto di opzione sia superiore al prezzo al quale si applica il diritto di acquisto di nuove azioni; (h) il prezzo al quale si applica il diritto di opzione sia superiore al prezzo al quale si applica il diritto di acquisto di nuove azioni; (i) il prezzo al quale si applica il diritto di opzione sia superiore al prezzo al quale si applica il diritto di acquisto di nuove azioni; (j) il prezzo al quale si applica il diritto di opzione sia superiore al prezzo al quale si applica il diritto di acquisto di nuove azioni; (k) il prezzo al quale si applica il diritto di opzione sia superiore al prezzo al quale si applica il diritto di acquisto di nuove azioni; (l) il prezzo al quale si applica il diritto di opzione sia superiore al prezzo al quale si applica il diritto di acquisto di nuove azioni; (m) il prezzo al quale si applica il diritto di opzione sia superiore al prezzo al quale si applica il diritto di acquisto di nuove azioni; (n) il prezzo al quale si applica il diritto di opzione sia superiore al prezzo al quale si applica il diritto di acquisto di nuove azioni; (o) il prezzo al quale si applica il diritto di opzione sia superiore al prezzo al quale si applica il diritto di acquisto di nuove azioni; (p) il prezzo al quale si applica il diritto di opzione sia superiore al prezzo al quale si applica il diritto di acquisto di nuove azioni; (q) il prezzo al quale si applica il diritto di opzione sia superiore al prezzo al quale si applica il diritto di acquisto di nuove azioni; (r) il prezzo al quale si applica il diritto di opzione sia superiore al prezzo al quale si applica il diritto di acquisto di nuove azioni; (s) il prezzo al quale si applica il diritto di opzione sia superiore al prezzo al quale si applica il diritto di acquisto di nuove azioni; (t) il prezzo al quale si applica il diritto di opzione sia superiore al prezzo al quale si applica il diritto di acquisto di nuove azioni; (u) il prezzo al quale si applica il diritto di opzione sia superiore al prezzo al quale si applica il diritto di acquisto di nuove azioni; (v) il prezzo al quale si applica il diritto di opzione sia superiore al prezzo al quale si applica il diritto di acquisto di nuove azioni; (w) il prezzo al quale si applica il diritto di opzione sia superiore al prezzo al quale si applica il diritto di acquisto di nuove azioni; (x) il prezzo al quale si applica il diritto di opzione sia superiore al prezzo al quale si applica il diritto di acquisto di nuove azioni; (y) il prezzo al quale si applica il diritto di opzione sia superiore al prezzo al quale si applica il diritto di acquisto di nuove azioni; (z) il prezzo al quale si applica il diritto di opzione sia superiore al prezzo al quale si applica il diritto di acquisto di nuove azioni; (aa) il prezzo al quale si applica il diritto di opzione sia superiore al prezzo al quale si applica il diritto di acquisto di nuove azioni; (ab) il prezzo al quale si applica il diritto di opzione sia superiore al prezzo al quale si applica il diritto di acquisto di nuove azioni; (ac) il prezzo al quale si applica il diritto di opzione sia superiore al prezzo al quale si applica il diritto di acquisto di nuove azioni; (ad) il prezzo al quale si applica il diritto di opzione sia superiore al prezzo al quale si applica il diritto di acquisto di nuove azioni; (ae) il prezzo al quale si applica il diritto di opzione sia superiore al prezzo al quale si applica il diritto di acquisto di nuove azioni; (af) il prezzo al quale si applica il diritto di opzione sia superiore al prezzo al quale si applica il diritto di acquisto di nuove azioni; (ag) il prezzo al quale si applica il diritto di opzione sia superiore al prezzo al quale si applica il diritto di acquisto di nuove azioni; (ah) il prezzo al quale si applica il diritto di opzione sia superiore al prezzo al quale si applica il diritto di acquisto di nuove azioni; (ai) il prezzo al quale si applica il diritto di opzione sia superiore al prezzo al quale si applica il diritto di acquisto di nuove azioni; (aj) il prezzo al quale si applica il diritto di opzione sia superiore al prezzo al quale si applica il diritto di acquisto di nuove azioni; (ak) il prezzo al quale si applica il diritto di opzione sia superiore al prezzo al quale si applica il diritto di acquisto di nuove azioni; (al) il prezzo al quale si applica il diritto di opzione sia superiore al prezzo al quale si applica il diritto di acquisto di nuove azioni; (am) il prezzo al quale si applica il diritto di opzione sia superiore al prezzo al quale si applica il diritto di acquisto di nuove azioni; (an) il prezzo al quale si applica il diritto di opzione sia superiore al prezzo al quale si applica il diritto di acquisto di nuove azioni; (ao) il prezzo al quale si applica il diritto di opzione sia superiore al prezzo al quale si applica il diritto di acquisto di nuove azioni; (ap) il prezzo al quale si applica il diritto di opzione sia superiore al prezzo al quale si applica il diritto di acquisto di nuove azioni; (aq) il prezzo al quale si applica il diritto di opzione sia superiore al prezzo al quale si applica il diritto di acquisto di nuove azioni; (ar) il prezzo al quale si applica il diritto di opzione sia superiore al prezzo al quale si applica il diritto di acquisto di nuove azioni; (as) il prezzo al quale si applica il diritto di opzione sia superiore al prezzo al quale si applica il diritto di acquisto di nuove azioni; (at) il prezzo al quale si applica il diritto di opzione sia superiore al prezzo al quale si applica il diritto di acquisto di nuove azioni; (au) il prezzo al quale si applica il diritto di opzione sia superiore al prezzo al quale si applica il diritto di acquisto di nuove azioni; (av) il prezzo al quale si applica il diritto di opzione sia superiore al prezzo al quale si applica il diritto di acquisto di nuove azioni; (aw) il prezzo al quale si applica il diritto di opzione sia superiore al prezzo al quale si applica il diritto di acquisto di nuove azioni; (ax) il prezzo al quale si applica il diritto di opzione sia superiore al prezzo al quale si applica il diritto di acquisto di nuove azioni; (ay) il prezzo al quale si applica il diritto di opzione sia superiore al prezzo al quale si applica il diritto di acquisto di nuove azioni; (az) il prezzo al quale si applica il diritto di opzione sia superiore al prezzo al quale si applica il diritto di acquisto di nuove azioni; (ba) il prezzo al quale si applica il diritto di opzione sia superiore al prezzo al quale si applica il diritto di acquisto di nuove azioni; (bb) il prezzo al quale si applica il diritto di opzione sia superiore al prezzo al quale si applica il diritto di acquisto di nuove azioni; (bc) il prezzo al quale si applica il diritto di opzione sia superiore al prezzo al quale si applica il diritto di acquisto di nuove azioni; (bd) il prezzo al quale si applica il diritto di opzione sia superiore al prezzo al quale si applica il diritto di acquisto di nuove azioni; (be) il prezzo al quale si applica il diritto di opzione sia superiore al prezzo al quale si applica il diritto di acquisto di nuove azioni; (bf) il prezzo al quale si applica il diritto di opzione sia superiore al prezzo al quale si applica il diritto di acquisto di nuove azioni; (bg) il prezzo al quale si applica il diritto di opzione sia superiore al prezzo al quale si applica il diritto di acquisto di nuove azioni; (bh) il prezzo al quale si applica il diritto di opzione sia superiore al prezzo al quale si applica il diritto di acquisto di nuove azioni; (bi) il prezzo al quale si applica il diritto di opzione sia superiore al prezzo al quale si applica il diritto di acquisto di nuove azioni; (bj) il prezzo al quale si applica il diritto di opzione sia superiore al prezzo al quale si applica il diritto di acquisto di nuove azioni; (bk) il prezzo al quale si applica il diritto di opzione sia superiore al prezzo al quale si applica il diritto di acquisto di nuove azioni; (bl) il prezzo al quale si applica il diritto di opzione sia superiore al prezzo al quale si applica il diritto di acquisto di nuove azioni; (bm) il prezzo al quale si applica il diritto di opzione sia superiore al prezzo al quale si applica il diritto di acquisto di nuove azioni; (bn) il prezzo al quale si applica il diritto di opzione sia superiore al prezzo al quale si applica il diritto di acquisto di nuove azioni; (bo) il prezzo al quale si applica il diritto di opzione sia superiore al prezzo al quale si applica il diritto di acquisto di nuove azioni; (bp) il prezzo al quale si applica il diritto di opzione sia superiore al prezzo al quale si applica il diritto di acquisto di nuove azioni; (bq) il prezzo al quale si applica il diritto di opzione sia superiore al prezzo al quale si applica il diritto di acquisto di nuove azioni; (br) il prezzo al quale si applica il diritto di opzione sia superiore al prezzo al quale si applica il diritto di acquisto di nuove azioni; (bs) il prezzo al quale si applica il diritto di opzione sia superiore al prezzo al quale si applica il diritto di acquisto di nuove azioni; (bt) il prezzo al quale si applica il diritto di opzione sia superiore al prezzo al quale si applica il diritto di acquisto di nuove azioni; (bu) il prezzo al quale si applica il diritto di opzione sia superiore al prezzo al quale si applica il diritto di acquisto di nuove azioni; (bv) il prezzo al quale si applica il diritto di opzione sia superiore al prezzo al quale si applica il diritto di acquisto di nuove azioni; (bw) il prezzo al quale si applica il diritto di opzione sia superiore al prezzo al quale si applica il diritto di acquisto di nuove azioni; (bx) il prezzo al quale si applica il diritto di opzione sia superiore al prezzo al quale si applica il diritto di acquisto di nuove azioni; (by) il prezzo al quale si applica il diritto di opzione sia superiore al prezzo al quale si applica il diritto di acquisto di nuove azioni; (bz) il prezzo al quale si applica il diritto di opzione sia superiore al prezzo al quale si applica il diritto di acquisto di nuove azioni; (ca) il prezzo al quale si applica il diritto di opzione sia superiore al prezzo al quale si applica il diritto di acquisto di nuove azioni; (cb) il prezzo al quale si applica il diritto di opzione sia superiore al prezzo al quale si applica il diritto di acquisto di nuove azioni; (cc) il prezzo al quale si applica il diritto di opzione sia superiore al prezzo al quale si applica il diritto di acquisto di nuove azioni; (cd) il prezzo al quale si applica il diritto di opzione sia superiore al prezzo al quale si applica il diritto di acquisto di nuove azioni; (ce) il prezzo al quale si applica il diritto di opzione sia superiore al prezzo al quale si applica il diritto di acquisto di nuove azioni; (cf) il prezzo al quale si applica il diritto di opzione sia superiore al prezzo al quale si applica il diritto di acquisto di nuove azioni; (cg) il prezzo al quale si applica il diritto di opzione sia superiore al prezzo al quale si applica il diritto di acquisto di nuove azioni; (ch) il prezzo al quale si applica il diritto di opzione sia superiore al prezzo al quale si applica il diritto di acquisto di nuove azioni; (ci) il prezzo al quale si applica il diritto di opzione sia superiore al prezzo al quale si applica il diritto di acquisto di nuove azioni; (cj) il prezzo al quale si applica il diritto di opzione sia superiore al prezzo al quale si applica il diritto di acquisto di nuove azioni; (ck) il prezzo al quale si applica il diritto di opzione sia superiore al prezzo al quale si applica il diritto di acquisto di nuove azioni; (cl) il prezzo al quale si applica il diritto di opzione sia superiore al prezzo al quale si applica il diritto di acquisto di nuove azioni; (cm) il prezzo al quale si applica il diritto di opzione sia superiore al prezzo al quale si applica il diritto di acquisto di nuove azioni; (cn) il prezzo al quale si applica il diritto di opzione sia superiore al prezzo al quale si applica il diritto di acquisto di nuove azioni; (co) il prezzo al quale si applica il diritto di opzione sia superiore al prezzo al quale si applica il diritto di acquisto di nuove azioni; (cp) il prezzo al quale si applica il diritto di opzione sia superiore al prezzo al quale si applica il diritto di acquisto di nuove azioni; (cq) il prezzo al quale si applica il diritto di opzione sia superiore al prezzo al quale si applica il diritto di acquisto di nuove azioni; (cr) il prezzo al quale si applica il diritto di opzione sia superiore al prezzo al quale si applica il diritto di acquisto di nuove azioni; (cs) il prezzo al quale si applica il diritto di opzione sia superiore al prezzo al quale si applica il diritto di acquisto di nuove azioni; (ct) il prezzo al quale si applica il diritto di opzione sia superiore al prezzo al quale si applica il diritto di acquisto di nuove azioni; (cu) il prezzo al quale si applica il diritto di opzione sia superiore al prezzo al quale si applica il diritto di acquisto di nuove azioni; (cv) il prezzo al quale si applica il diritto di opzione sia superiore al prezzo al quale si applica il diritto di acquisto di nuove azioni; (cw) il prezzo al quale si applica il diritto di opzione sia superiore al prezzo al quale si applica il diritto di acquisto di nuove azioni; (cx) il prezzo al quale si applica il diritto di opzione sia superiore al prezzo al quale si applica il diritto di acquisto di nuove azioni; (cy) il prezzo al quale si applica il diritto di opzione sia superiore al prezzo al quale si applica il diritto di acquisto di nuove azioni; (cz) il prezzo al quale si applica il diritto di opzione sia superiore al prezzo al quale si applica il diritto di acquisto di nuove azioni; (ca) il prezzo al quale si applica il diritto di opzione sia superiore al prezzo al quale si applica il diritto di acquisto di nuove azioni; (cb) il prezzo al quale si applica il diritto di opzione sia superiore al prezzo al quale si applica il diritto di acquisto di nuove azioni; (cc) il prezzo al quale si applica il diritto di opzione sia superiore al prezzo al quale si applica il diritto di acquisto di nuove azioni; (cd) il prezzo al quale si applica il diritto di opzione sia superiore al prezzo al quale si applica il diritto di acquisto di nuove azioni; (ce) il prezzo al quale si applica il diritto di opzione sia superiore al prezzo al quale si applica il diritto di acquisto di nuove azioni; (cf) il prezzo al quale si applica il diritto di opzione sia superiore al prezzo al quale si applica il diritto di acquisto di nuove azioni; (cg) il prezzo al quale si applica il diritto di opzione sia superiore al prezzo al quale si applica il diritto di acquisto di nuove azioni; (ch) il prezzo al quale si applica il diritto di opzione sia superiore al prezzo al quale si applica il diritto di acquisto di nuove azioni; (ci) il prezzo al quale si applica il diritto di opzione sia superiore al prezzo al quale si applica il diritto di acquisto di nuove azioni; (cj) il prezzo al quale si applica il diritto di opzione sia superiore al prezzo al quale si applica il diritto di acquisto di nuove azioni; (ck) il prezzo al quale si applica il diritto di opzione sia superiore al prezzo al quale si applica il diritto di acquisto di nuove azioni; (cl) il prezzo al quale si applica il diritto di opzione sia superiore al prezzo al quale si applica il diritto di acquisto di nuove azioni; (cm) il prezzo al quale si applica il diritto di opzione sia superiore al prezzo al quale si applica il diritto di acquisto di nuove azioni; (cn) il prezzo al quale si applica il diritto di opzione sia superiore al prezzo al quale si applica il diritto di acquisto di nuove azioni; (co) il prezzo al quale si applica il diritto di opzione sia superiore al prezzo al quale si applica il diritto di acquisto di nuove azioni; (cp) il prezzo al quale si applica il diritto di opzione sia superiore al prezzo al quale si applica il diritto di acquisto di nuove azioni; (cq) il prezzo al quale si applica il diritto di opzione sia superiore al prezzo al quale si applica il diritto di acquisto di nuove azioni; (cr)